

emanata dal Gran Consiglio il 26 maggio 1994¹

in base all'art. 15 cpv. 3 della costituzione cantonale² e l'ordinanza del Consiglio federale concernente la misurazione ufficiale del 18 novembre 1992³

I. Disposizioni generali

Art. 1 Definizione, scopo ed estensione

¹ Sono considerate misurazioni ufficiali nel senso del Codice civile svizzero⁴ le misurazioni catastali per l'impianto e la tenuta del registro fondiario riconosciute dalla Confederazione.

² I dati della misurazione ufficiale devono servire da base per l'elaborazione e l'esercizio di sistemi d'informazione del territorio e poter essere usati per scopi pubblici e privati.

³ La misurazione ufficiale comprende la terminazione dei confini giurisdizionali e di proprietà, il primo rilevamento, il rinnovamento e la tenuta a giorno delle loro componenti.

Art. 2 Componenti

Sono componenti della misurazione ufficiale:

- a) i punti fissi e i segni di terminazione;
- b) il catalogo dei dati di base;
- c) il piano per il registro fondiario e gli altri estratti del catalogo dei dati di base allestiti per la tenuta del registro fondiario;
- d) i documenti tecnici da allestire;
- e) le componenti e le basi della misurazione ufficiale secondo il vecchio regime.

Art. 3 Parificazione dei sessi

Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nella presente ordinanza si riferiscono a entrambi i sessi, per quanto non risulti altrimenti dal senso dell'ordinanza.

II. Autorità e uffici competenti

Art. 4 Governo

¹ Al Governo spettano segnatamente le seguenti competenze:

- a) emanare le necessarie disposizioni di attuazione, regolamenti, istruzioni e tariffe;
- b) emanare le necessarie disposizioni per la realizzazione e l'esercizio di sistemi d'informazione del territorio;
- c) emanare le disposizioni dettagliate sulla conservazione, sicurezza, assicurazione e uso delle componenti della misurazione ufficiale;
- d) esso può, se ciò è giustificato da un'esigenza generale e permanente, estendere il contenuto della misurazione ufficiale prescritto dal diritto federale;
- e) fissare il programma di misurazione a lunga scadenza;
- f) fissare la data dell'esecuzione della terminazione e misurazione nonché della tenuta a giorno periodica e ordinarne l'esecuzione;
- g) determinare nell'ambito della presente ordinanza l'ammontare dei contributi cantonali;
- h) determinare l'indennizzo per lavori che esegue il Cantone stesso, un servizio per la misurazione proprio del comune oppure un'impresa pubblica nonché per lavori che per un motivo importante non possono essere assegnati sotto forma di aggiudicazione;
- i) dichiarare aventi effetto giuridico le componenti della misurazione ufficiale;
- k) adottare le necessarie misure preparative con gli uffici federali interessati in caso di guerra o altre catastrofi naturali

e ordinare l'evacuazione delle componenti della misurazione ufficiale;

- l) nominare i membri della Commissione cantonale di nomenclatura;
- m) approvare la fissazione e la rettifica dei confini cantonali e comunali;
- n) fissare i confini comunali, se i comuni non ottemperano a questo obbligo.

² ⁵Le decisioni del Governo sulla base delle lettere da e) a n) sono definitive.

Art. 5 Dipartimento

¹ Al Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica ⁶ spetta:

- a) l'alta sorveglianza cantonale sulla misurazione ufficiale;
- b) ⁷giudicare ricorsi contro la trascuranza di doveri e la violazione dei doveri d'ufficio da parte delle persone cooperanti alla terminazione e alla misurazione ufficiale nonché contro le decisioni contabili emanate dal comune;
- c) l'evasione delle opposizioni ai sensi dell'articolo 20.

² Il dipartimento tratta anche tutte le altre questioni connesse con la misurazione ufficiale che non siano di competenza di un'altra autorità.

Art. 6 Ufficio della bonifica e misurazione fondiaria

All'Ufficio della bonifica e misurazione fondiaria ⁸ spetta:

- a) l'osservanza e l'imposizione del programma di misurazione stabilito dal Governo;
- b) la determinazione del programma di misurazione a media scadenza e annuale;
- c) l'emanazione d'istruzioni tecniche e amministrative;
- d) l'approvazione di contratti con gli ingegneri geometri, ai quali vengono affidati lavori di misurazione ufficiale;
- e) l'esame tecnico e la sorveglianza della misurazione ufficiale;
- f) la designazione del tipo di segno di terminazione per la demarcazione dei confini di proprietà;
- g) l'esercizio della centrale cartografica e del sistema cantonale d'informazione del territorio;
- h) l'approvazione dei regolamenti tecnici di un sistema comunale d'informazione del territorio;
- i) il coordinamento di altri progetti di misurazione con la misurazione ufficiale;
- k) la notifica dei punti fissi quale restrizione della proprietà di diritto pubblico per la menzione nel registro fondiario.

Art. 7 Comuni

Ai comuni spetta:

- a) l'esecuzione della misurazione ufficiale;
- b) la nomina dell'ingegnere geometra per la tenuta a giorno della misurazione ufficiale;
- c) l'aggiudicazione di lavori della misurazione ufficiale e l'incarico della tenuta a giorno periodica;
- d) la nomina di persone di fiducia per la collaborazione e consulenza nella determinazione dei confini di proprietà;
- e) la designazione di una commissione di terminazione composta di tre–cinque membri per la durata della terminazione e misurazione;
- f) la designazione di una commissione di nomenclatura per l'epurazione dei nomi locali;
- g) la designazione di due–cinque delegati per la rettifica dei confini comunali;
- h) l'esposizione pubblica dell'opera di misurazione ai sensi dell'articolo 19;
- i) la consegna al geometra revisore di tutte le necessarie notifiche;

- k) l'emanazione di un regolamento per la realizzazione e l'esercizio di sistemi comunali d'informazione del territorio;
- l) la designazione e delimitazione delle zone di movimento;
- m) la notifica delle restrizioni della proprietà di diritto pubblico per la menzione nel registro fondiario;
- n) l'assunzione e ripartizione delle spese residue della misurazione ufficiale.

III. Terminazione

Art. 8 Fissazione dei confini di proprietà 1. Procedura ordinaria

¹ L'ingegnere geometra fissa i confini di proprietà in presenza dei proprietari fondiari interessati o dei loro mandatari. Egli può valersi della collaborazione delle persone di fiducia nominate dal comune.

² I proprietari fondiari interessati devono essere invitati dal comune almeno otto giorni prima a partecipare alla picchettazione dei confini. Se non danno seguito all'invito, l'ingegnere geometra fissa i confini con l'aiuto dei confinanti presenti. I proprietari fondiari assenti, qualora inoltrassero opposizione, devono poi sopportare le spese in più da essi causate se non possono giustificare la loro assenza.

³ Ove le circostanze lo consentono, i proprietari fondiari possono fissare essi stessi i confini e posare i termini sotto la direzione dell'ingegnere geometra e con la collaborazione delle persone di fiducia.

Art. 9 2. Procedura semplificata

Nelle zone agricole e forestali, situate nella regione di montagna giusta il catasto della produzione animale, nelle regioni di alpi e pascoli nonché in quelle non produttive l'accertamento dei confini può essere effettuato in base a dei piani, riprese fotogrammetriche o ad altri documenti idonei.

Art. 10 Stato della proprietà ai sensi del registro fondiario

Nella fissazione dei confini di proprietà la situazione della proprietà iscritta nel registro fondiario non può venir modificata.

Art. 11 Rinuncia a segni di terminazione

Si può rinunciare alla posa di segni di terminazione permanenti:

- a) in zone che necessitano di un riordino fondiario;
- b) in zone in cui i segni di terminazione sono costantemente minacciati dallo sfruttamento agricolo o da altri influssi;
- c) in zone agricole e forestali, nelle regioni di alpi e pascoli nonché in quelle non produttive.

Art. 12 Trattamento di cose pubbliche

Le cose pubbliche quali ruscelli, strade e vie, che non vengono delimitati come particelle proprie, devono essere annotate nel registro fondiario come restrizioni di diritto pubblico della proprietà su notifica del comune.

Art. 13 Esposizione pubblica

¹ Se i confini per un lotto o un settore di misurazione sono fissati, la commissione di terminazione rende nota la conclusione dei lavori di misurazione sul Foglio Ufficiale e sugli usuali organi locali di pubblicazione ed espone pubblicamente gli schizzi di terminazione.

² Una volta trascorso inutilizzato il termine per fare opposizione ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1, la terminazione passa in giudicato.

Art. 14 Mezzi legali

¹ ⁹ Entro 30 giorni dalla pubblicazione chiunque comprova un interesse legale tutelabile può presentare opposizione scritta alla commissione di terminazione. L'opposizione deve contenere un petito, la fattispecie e una motivazione. Ad essa deve essere allegato uno schizzo. Per la procedura dinanzi alla commissione di terminazione fanno stato a titolo sussidiario le disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa ¹⁰ per la procedura dinanzi ad autorità amministrative.

² La commissione di terminazione cerca con l'aiuto dell'ingegnere geometra di mettere d'accordo i proprietari fondiari interessati. Se necessario essa richiede la presa di posizione dell'Ufficio della bonifica e misurazione fondiaria ¹¹. Se un accordo non è possibile, essa prende subito una decisione scritta.

³ ¹²Nella decisione relativa all'opposizione la commissione di terminazione fissa alle parti un termine di 30 giorni per promuovere un'eventuale azione civile di accertamento dei confini (art. 669 CC) ¹³.

Art. 15 Obblighi dei proprietari fondiari

¹ Le persone incaricate della misurazione sono autorizzate a percorrere i fondi pubblici e privati, per effettuare lavori di terminazione, misurazione e di tenuta a giorno avendo riguardo il più possibile per le colture.

² I proprietari dei fondi sono tenuti a far posare i relativi termini a regola d'arte lungo i confini dei loro fondi e a tollerare segni di misurazione e terminazione. Cambiamenti o danneggiamenti di questi segni devono essere notificati immediatamente al comune o al competente ingegnere geometra.

IV Misurazione

Art. 16 Esecuzione a tappe

Il primo rilevamento e il rinnovo della misurazione ufficiale possono essere eseguiti a tappe.

Art. 17 Confini delle servitù

I confini delle servitù vengono rappresentati nel piano per il registro fondiario su richiesta degli interessati, sempre che sia possibile una chiara definizione planimetrica.

Art. 18 Spostamento permanente di terreno

Le zone con permanenti spostamenti di terreno devono essere designate come tali nel piano per il registro fondiario. Su notifica del comune esse devono essere annotate nel registro fondiario come restrizione della proprietà di diritto pubblico.

Art. 19 Esposizione pubblica

¹ Dopo l'esame dell'opera di misurazione da parte dell'Ufficio della bonifica e misurazione fondiaria e l'eliminazione di eventuali difetti da parte dell'ingegnere geometra il comune espone pubblicamente le parti integranti della misurazione ufficiale per 30 giorni. Esso rende nota l'esposizione pubblica sul Foglio Ufficiale Cantonale e sugli usuali organi locali di pubblicazione.

² I proprietari fondiari devono essere informati tramite lettera raccomandata circa l'esposizione con indicazione del numero delle particelle interessate e delle loro superfici.

Art. 20 Mezzi legali

¹ Entro il termine d'esposizione chiunque comprova un interesse legale tutelabile può presentare opposizione alla commissione di terminazione. L'opposizione deve contenere un petito, la fattispecie e una motivazione.

² Ciò che è già stato deciso nella procedura secondo l'articolo 14 capoversi 2 e 3 non può più essere oggetto dell'opposizione.

³ ¹⁴La commissione di terminazione cerca con l'aiuto dell'ingegnere geometra di mettere d'accordo il più presto possibile i proprietari fondiari interessati. Se un accordo non è possibile, essa trasmette l'opposizione al dipartimento competente per la decisione. Questa decisione può essere impugnata entro 30 giorni mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo, con riserva del capoverso 4.

⁴ ¹⁵Quando si tratta di controversie su confini o proprietà che non siano già state decise nella procedura di terminazione, il dipartimento fissa all'opponente un termine di 30 giorni per promuovere un'eventuale azione civile.

Art. 21 Approvazione

Una volta conclusa la procedura citata nell'articolo 20, il Governo dichiara come passato in giudicato il piano per il registro fondiario e gli ulteriori estratti dal catalogo dei dati di base allestiti per la tenuta del registro fondiario e riconosce loro la forza probatoria di atto pubblico.

V. Protezione dei segni di misurazione; conservazione e consultazione delle opere di misurazione

Art. 22 Segni di misurazione **1. Definizione**

Sono considerati segni di misurazione:

- a) i punti fissi assicurati mediante termini, bulloni in zoccoli di cemento o su massi stabili e rocce compresi i loro punti eccentrici di assicurazione, i chiusini, le paline verticali, le piramidi e simili;

- b) i termini di confine per la determinazione dei confini nazionali, cantonali, comunali e della proprietà, compresi anche tutti gli altri segni autorizzati, quali croci, bolloni, termini in materiale sintetico, picchetti ecc.;
- c) i picchetti per la determinazione provvisoria di punti di misurazione;
- d) i punti fissi di livellazione;
- e) gli idrometri.

Art. 23 2. Protezione

¹ Le azioni e i provvedimenti che pregiudicano la sicurezza dei segni di misurazione sono vietati. Restano riservate le norme del codice penale svizzero ¹⁶ (art. 145, 256, 257, 268, 286 CP).

² I comuni sono tenuti a far controllare periodicamente dall'ingegnere geometra l'assicurazione dei punti fissi planimetrici e altimetrici, se necessario, a farli ricostruire. E' loro compito ispezionare periodicamente i confini comunali. La rimozione di segni di misurazione richiede un permesso del comune. Questo deve informare l'ingegnere geometra competente in merito al permesso rilasciato.

Art. 24 3. Responsabilità

E' responsabile del danneggiamento di segni di misurazione colui che l'ha cagionato.

Art. 25 Consultazione e diffusione

¹ I dati della misurazione ufficiale possono essere consultati da ogni persona nel luogo dove vengono conservati. Su richiesta vanno rilasciati estratti e analisi. Restano riservate le disposizioni sulla tutela dei dati e il carattere pubblico del registro fondiario.

² I geometri revisori e l'Ufficio della bonifica e misurazione fondiaria ¹⁷ sono competenti per la diffusione di copie dei piani o di estratti dalle parti integranti della misurazione ufficiale.

Art. 26 Tasse

¹ Per il rilascio di estratti e analisi della misurazione ufficiale vengono rimosse delle tasse.

² Al Cantone e ai comuni possono essere fatturate unicamente le spese dovute al mandato e al tempo impiegato.

Art. 27 Consegna di parti integranti della misurazione ufficiale

¹ Il geometra revisore è tenuto a rimettere gratuitamente su richiesta all'Ufficio della bonifica e misurazione fondiaria ¹⁸ le parti integranti della misurazione ufficiale destinate alla sicurezza, tenuta a giorno e verifica.

² Le parti integranti della misurazione ufficiale, conservate presso l'Ufficio della bonifica e misurazione fondiaria, vengono messe a disposizione gratuitamente dell'ingegnere geometra per il primo rilevamento, il rinnovamento e la tenuta a giorno.

VI. Tenuta a giorno delle parti integranti della misurazione ufficiale

Art. 28 Incarico

Quando vengono modificati dei confini di fondi, divisi o uniti dei fondi, costituiti dei diritti per sé stanti e permanenti o delle servitù e degli oneri fondiari da rappresentare nei piani per il registro fondiario, l'ufficiale del registro fondiario dà al geometra revisore senza ritardo l'ordine di aggiornare le parti integranti della misurazione ufficiale. Questo vale anche per la costruzione di strade, di canali e di ferrovie nonché per l'allestimento di piani di quartiere e per l'esecuzione di ricomposizioni particellari.

Art. 29 Termini

Le modifiche ai sensi dell'articolo 28 devono essere consegnate all'ufficio del registro fondiario di regola entro due mesi dalla ricezione dell'incarico. Le mutazioni non iscritte devono essere notificate dall'ufficio del registro fondiario al geometra revisore entro tre mesi e annullate d'ufficio da quest'ultimo. Gli edifici soggetti ad autorizzazione devono essere tenuti a giorno annualmente.

Art. 30 Tenuta a giorno permanente

Le autorità competenti per il rilascio delle licenze edilizie devono notificare costantemente al geometra revisore gli edifici soggetti ad autorizzazione, i nuovi impianti stradali e viari nonché la demolizione di edifici.

Art. 31 Tenuta a giorno periodica

I comuni sono obbligati a far tenere a giorno tutti i rimanenti mutamenti non soggetti alla tenuta a giorno permanente. Il ciclo della tenuta a giorno non deve di regola superare i dieci anni.

Art. 32 Anticipi sulle spese

A copertura delle spese della tenuta a giorno i comuni possono esigere anticipi dagli interessati indicati nell'articolo 37.

VII. Ripartizione delle spese

Art. 33¹⁹ Terminazione

Quando la Confederazione versa un sussidio alla fissazione dei confini e alla terminazione nella regione di montagna, anche il Cantone verserà un contributo al massimo del 60 per cento delle spese computabili dopo deduzione del sussidio federale. Il Governo stabilisce l'ammontare del contributo cantonale in base alla capacità finanziaria dei comuni.

Art. 34 Misurazione

¹ ²⁰ Il Cantone versa contributi per il primo rilevamento e per misure che vengono attuate in seguito a eventi naturali e che equivalgono a un primo rilevamento. I contributi vengono stabiliti in base alla capacità finanziaria dei comuni e comportano dal 60 all'80 per cento delle spese computabili dopo deduzione dei sussidi federali.

² ²¹ I contributi del Cantone alle spese di rinnovo e alle spese per la misurazione in seguito a raggruppamenti terreni vengono stabiliti in base alla capacità finanziaria dei comuni e comportano dal 40 al 60 per cento delle spese computabili dopo deduzione dei sussidi federali.

³ Le spese per opzioni ai sensi dell'articolo 4 lettera d) vengono assunte in linea di massima da quell'ente pubblico che le decide. Se vi è un interesse sia da parte del Cantone che del comune, le spese possono essere ripartite proporzionalmente. L'ente pubblico che decide l'opzione, si assume per lo meno il 50 per cento delle spese.

Art. 35 Tenuta a giorno permanente

¹ Il Cantone si assume le spese della tenuta a giorno dei punti fissi planimetrici 2 e dei piani corografici, per quanto queste non vengano assunte dalla Confederazione.

² I sussidi federali alle spese di tenuta a giorno dei punti fissi planimetrici 2 e dei piani corografici devono essere impiegati per coprire le spese del Cantone. Quelli per la tenuta a giorno delle rimanenti parti integranti della misurazione ufficiale servono per coprire le spese dei comuni e dei proprietari fondiari.

Art. 36 Tenuta a giorno periodica e conservazione

¹ ²² Il Cantone si assume le spese non addebitabili della tenuta a giorno periodica e di adeguamenti speciali di interesse nazionale particolarmente elevato, dopo deduzione dei sussidi federali.

² ²³ Per le spese non addebitabili per misure speciali di conservazione delle misurazioni, il Cantone versa ai comuni sussidi fino al 60 per cento delle spese computabili, secondo la loro capacità finanziaria.

Art. 37 Comuni e cointeressenza privata **I. Terminazione e misurazione**

¹ I comuni si assumono le spese residue della terminazione e della misurazione che rimangono una volta dedotti i sussidi federali e i contributi cantonali.

² Essi sono autorizzati ad addossare del tutto o in parte queste spese ai proprietari fondiari, titolari di diritti di superficie e terzi, che indirettamente o direttamente traggono profitto dalla misurazione. Nella ripartizione delle spese si può tener conto anche di spese del comune per la terminazione e la misurazione non sussidiabili. Le spese per lavori richiesti da una terminazione difettosa o da controversie sui confini sono a carico di chi le ha cagionate.

³ E' tenuto a sostenere le spese quel proprietario che al momento dell'entrata in vigore della misurazione ufficiale è iscritto nel registro fondiario.

⁴ Terzi che danno contributi pari almeno al 15 per cento dello spese residue della misurazione dopo deduzione dei sussidi federali e dei contributi cantonali, vengono considerati utenti permanenti. I diritti e i doveri degli utenti permanenti devono di regola essere disciplinati dal Cantone mediante contratto.

Art. 38 2. Tenuta a giorno e sicurezza dell'opera di misurazione

¹ I comuni si assumono le spese della tenuta a giorno della misurazione ufficiale, per quanto esse non possano essere addebitate alla cointeressenza o a chi le ha causate oppure vengano coperte da sussidi federali e da contributi cantonali.

² Essi si assumono le spese per la sicurezza e l'assicurazione delle parti integranti della misurazione ufficiale.

Art. 39 3. Ripartizione delle spese

¹ La ripartizione delle spese fra la cointeressenza secondo l'articolo 37 capoversi 1 e 2 e l'articolo 38 capoverso 1 avviene:

- a) a norma delle spese effettive di terminazione e di misurazione delle singole zone;
- b) secondo il valore di stima dei fondi rilevati e gli eventuali vantaggi di terzi;
- c) a norma della superficie e del numero delle particelle misurate.

² Sta ai comuni adottare l'uno o l'altro sistema di ripartizione delle spese o di combinarli.

Art. 40 Spese computabili

Per il calcolo delle spese computabili sono escluse segnatamente:

- a) le spese di manutenzione;
- b) le spese risultanti dalle esigenze comunali supplementari;
- c) le spese amministrative comunali;
- d) gli indennizzi versati a organi comunali per la loro collaborazione nella terminazione e misurazione;
- e) le spese dell'esposizione pubblica e del disbrigo delle opposizioni;
- f) l'indennizzo dei danni alle colture arrecati durante i lavori di terminazione e misurazione;
- g) gli interessi per anticipi versati a lavori di terminazione e misurazione;
- h) le spese suppletive risultanti dall'inosservanza, da parte dei contraenti, delle clausole del contratto o delle prescrizioni applicabili;
- i) i lavori eseguiti senza contratto o incarico.

VIII. Disposizioni finali

Art. 41 Abrogazioni

La presente ordinanza sostituisce l'ordinanza sulla misurazione catastale e la terminazione nel Cantone dei Grigioni, emanata dal Gran Consiglio il 20 febbraio 1974.

Art. 42 Disposizioni transitorie

I piani corografici e i piani sull'accertamento delle superfici utilizzate a scopo agricolo nei comuni privi di misurazione vengono tenuti a giorno fino a quando non saranno disponibili i dati del catalogo dei dati di base necessari alla loro sostituzione.

Art. 43 Entrata in vigore

Il Governo fissa la data dell'entrata in vigore della presente ordinanza ²⁴.

Note finali

- 1 M dell'8 feb. 1994, 8; PGC 1994/95, 104
- 2 La nuova Costituzione non contiene una corrispondente norma di delega (cfr. art. 103 cpv. 1 e 2 Cost. cant.); CSC 110.100
- 3 RS 211.432.2
- 4 RS 210
- 5 Introduzione giusta ordinanza sull'abrogazione e sull'adeguamento di ordinanze del Gran Consiglio in relazione all'emanazione della legge sulla giustizia amministrativa; AGS 2006, FUC 2006_5016; entrata in vigore il 1° gen. 2007
- 6 Ora Dipartimento dell'economia pubblica e socialità
- 7 Testo giusta ordinanza sull'abrogazione e sull'adeguamento di ordinanze del Gran Consiglio in relazione all'emanazione della legge sulla giustizia amministrativa del 31 ago. 2006; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 8 Ora Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione

- 9 Testo giusta ordinanza sull'abrogazione e sull'adeguamento di ordinanze del Gran Consiglio in relazione all'emanazione della legge sulla giustizia amministrativa; AGS 2006, FUC 2006_5016; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 10 CSC 370.100
- 11 Ora Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione
- 12 Testo giusta ordinanza sull'abrogazione e sull'adeguamento di ordinanze del Gran Consiglio in relazione all'emanazione della legge sulla giustizia amministrativa; AGS 2006, FUC 2006_5016; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 13 RS 210
- 14 Testo giusta ordinanza sull'abrogazione e sull'adeguamento di ordinanze del Gran Consiglio in relazione all'emanazione della legge sulla giustizia amministrativa; AGS 2006, FUC 2006_5016; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 15 Testo giusta ordinanza sull'abrogazione e sull'adeguamento di ordinanze del Gran Consiglio in relazione all'emanazione della legge sulla giustizia amministrativa; AGS 2006, FUC 2006_5016; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 16 RS 311.0
- 17 Ora Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione
- 18 Ora Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione
- 19 Testo giusta DGC del 18 apr. 2007; PGC 2006/2007, 981; M relativo all'attuazione della NPC-GR del 9 gen. 2007, 1937; entrato in vigore il 1° gen. 2008
- 20 Testo giusta DGC del 18 apr. 2007; PGC 2006/2007, 981; M relativo all'attuazione della NPC-GR del 9 gen. 2007, 1937; entrato in vigore il 1° gen. 2008
- 21 Testo giusta DGC del 18 apr. 2007; PGC 2006/2007, 981; M relativo all'attuazione della NPC-GR del 9 gen. 2007, 1937; entrato in vigore il 1° gen. 2008
- 22 Testo giusta DGC del 18 apr. 2007; PGC 2006/2007, 981; M relativo all'attuazione della NPC-GR del 9 gen. 2007, 1937; entrato in vigore il 1° gen. 2008
- 23 Introduzione giusta DGC del 18 apr. 2007; PGC 2006/2007, 981; M relativo all'attuazione della NPC-GR del 9 gen. 2007, 1937; entrata in vigore il 1° gen. 2008
- 24 Dichiarata in vigore per il 1° set. 1994 con DG del 27 giu. 1994